(N. 138)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ELIA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1953

Trattamento di previdenza al personale di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 2 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili furono estese al personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi stessi le disposizioni vigenti per il personale dell'Amministrazione civile dello Stato in ordine all'assunzione in servizio, alla carriera e al trattamento economico. Tale norma, con dizione ancora più ampia, fu ribadita dall'articolo 6 del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1876, sul riordinamento degli Archivi notarili e del relativo personale che estese al personale anzidetto, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili e sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Lo stesso principio è stato riaffermato nell'articolo 6 della recente legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili.

Nessun dubbio, quindi, che, in base alle ricordate disposizioni, gli impiegati degli Archivi notarili sono stati parificati, a tutti gli effetti, giuridici ed economici, agli impiegati delle Amministrazioni civili dello Stato. Pertanto sarebbe stato logico che, a partire dalla data di entrata in vigore del citato regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, gli impiegati degli Archivi notarili fossero stati ammessi a beneficiare, come tutti gli altri dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, della iscrizione all'Opera di previdenza, tanto più che con l'articolo 16 del ricordato regio decreto-legge n. 1737, fu soppressa la Cassa di previdenza per gli impiegati degli Archivi notarili, la cui consistenza patrimoniale passò al fondo dei sopravanzi degli Archivi stessi. Invece tale iscrizione non avvenne subito, ma soltanto circa sedici anni più tardi, in virtù della legge 23 marzo 1940, n. 251, con effetto dal 1° maggio 1940, determinando una situazione di svantaggio e di grave danno economico per gli impiegati degli Archivi notarili in confronto degli altri dipendenti dello Stato.

Infatti, all'atto del loro collocamento in pensione, agli impiegati degli Archivi notarili viene liquidata, per indennità di buonuscita, una somma assai inferiore di quella spettante a tutti gli altri dipendenti statali che possono vantare un'iscrizione anteriore di molti anni all'Opera di previdenza.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Il presente disegno di legge ha precisamente lo scopo di eliminare tale situazione ingiustificata di svantaggio, essendo inteso ad ottenere a favore del personale di ruolo degli Archivi notarili la retrodatazione dell'iscrizione all'Opera di previdenza, ai fini dell'indennità di buonuscita, seguendo una forma analoga a quella stabilita, per gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari pubbliche, con l'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Il provvedimento si concreta nei tre seguenti punti:

1° per il personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952, riconoscimento del servizio di ruolo prestato anteriormente al 1° maggio 1940, limitatamente ad un'aliquota del 70 per cento;

2° nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953 in poi, riconoscimento per intero del servizio predetto;

3° attribuzione dell'onere derivante dal riconoscimento di cui al punto 1° a totale carico dell'Amministrazione degli Archivi notarili e riparto dell'onere derivante dal riconoscimento di cui al punto 2°, per tre quarti, a carico dell'Amministrazione stessa e, per un quarto, a carico del personale interessato.

Dai dati statistici forniti dalla Ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, risulta che i dipendenti con servizi di ruolo antecedenti al 1° maggio 1940, cessati dal servizio nel periodo dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952, con diritto all'indennità di buonuscita diretta o indiretta, ammontano ad ottantasette, mentre i dipendenti di ruolo in servizio al 1° gennaio 1953, con servizi di ruolo resi anteriormente al 1° maggio 1940, sono in numero di duecento.

In totale, l'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei servizi anteriori al 1° maggio 1940, nella forma sopra indicata, dovrà versare all'E.N.P.A.S., lire 25.000.000.

In pieno accordo con la direzione della E.N.P.A.S. ed in base ai calcoli attuariali da essa compiuti, si è convenuto di far pesare, per i tre quarti a carico dell'Amministrazione e per un quarto a carico del dipendente personale interessato, gli oneri di cui al punto 2°. Un tale riparto avvantaggia il personale tuttora in servizio, nei confronti di quello cessato anteriormente al 1° gennaio 1953, poichè, per questo ultimo, l'Amministrazione sarebbe chiamata a corrispondere una parte di oneri pari al 70 per cento di quelli che risulterebbero dalla valutazione, per intero, dei periodi di servizio anteriori al 1° maggio 1940, mentre, per il primo, tale parte sarebbe ragguagliata al 75 per cento.

Gli oneri in parola, individualmente considerati, possono ritenersi, con sufficiente approssimazione, direttamente proporzionali allo stipendio ed agli anni di servizio di ruolo resi anteriormente al 1° maggio 1940.

Quindi, ai fini della effettuazione del riparto in parola, occorre stabilire a favore dell'Amministrazione ed a carico del dipendente personale di ruolo, una ritenuta pari a tante volte il 5 per mille dello stipendio pensionabile annuo quanti sono gli anni di servizio di ruolo, resi dal personale stesso anteriormente al 1° maggio 1940. Ovviamente dovrà essere consentita la rateizzazione della detta ritenuta in un congruo periodo di tempo, anche in relazione al numero degli anni che verrebbero riconosciuti.

A titolo di esempio, si fa presente che, per il caso medio di uno stipendio di lire 341.475 e di anni 11 di servizio anteriori al 1° maggio 1940, la ritenuta, in unica soluzione, a favore dell'Amministrazione, risulterebbe di lire 18.781.

Preme far osservare che l'onere risultante dal presente disegno di legge a carico dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili è assai modesto, ove si consideri che essa aveva incorporato la consistenza patrimoniale dell'Opera di previdenza del personale degli Archivi notarili, come già si è detto sopra, e che dal personale tuttora in servizio potrà ricuperare la quarta parte della somma che per esso dovrà anticipare all'E.N.P.A.S. Una spesa di così modesta entità, che serve a togliere una ingiusta sperequazione creatasi ai danni dei funzionari degli Archivi notarili, senza loro colpa, non può destare alcuna preoccupazione, potendo essere largamente coperta

coi mezzi ordinari del bilancio dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, senza creare nessun nuovo onere pel bilancio dello Stato, per cui qui non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Per queste ragioni si confida che il provvedimento proposto trovi unanime e benevolo accoglimento e consegua pronta attuazione col divenire legge dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

Agli impiegati e agli uscieri di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946, o in data successiva, sono riconosciuti, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'E.N.P.A.S., i servizi resi, nelle qualità predette, anteriormente al 1° maggio 1940:

a) per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953;

b) per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952.

Art. 2.

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei servizi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione degli Archivi notarili corrisponderà all'E.N.P.A.S., entro la data del 1° gennaio 1954, il contributo straordinario di riscatto di lire 25.000.000, calcolato complessivamente per tutto il personale dell'Amministrazione medesima, già cessato o tuttora in servizio.

Art. 3.

Il personale ancora in servizio alla data del 1° gennaio 1953, che benefici del riconoscimento dei servizi contemplato dall'articolo 1, è tenuto a partecipare al pagamento del contributo di riscatto di cui al precedente articolo, mediante la corresponsione all'Amministrazione degli Archivi notarili di una somma di importo pari al prodotto del 5 per mille dello stipendio pensionabile annuo goduto alla data predetta, per il numero intero degli anni di servizio di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione stessa anteriormente al 1° maggio 1940, trascurando, a tal fine, le frazioni inferiori a sei mesi, e computando, quelle superiori, per un anno intero.

Le corresponsione della somma di cui al comma precedente si effettua:

con ritenuta rateale dallo stipendio mensile, in un periodo non superiore a tre anni, per il personale ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

con ritenuta sull'importo ancora dovuta dall'E.N.P.A.S., a titolo di indennità di buonuscita, per il personale già cessato dal servizio a tale data.